

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
 (con l'Avv. Francesca Pentericci) e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Avv.
Francesco Coppari;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 10.06.2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC depositata in data 15.07.2025 nonché l'integrazione
depositata in data 28.08.2025 dalle quali emerge come a fronte della comunicazione del
decreto a tutti i creditori ed all'esito del voto il concordato in questione non sia da ritenere
approvato dai creditori in considerazione del voto negativo del creditore Agenzia delle
Entrate.

OSSERVA

In particolare dalla relazione integrativa l'OCC ha aggiunto come la mancata
approvazione del concordato non possa essere superata con il principio del c.d. silenzio
assenso (art. 79 comma 3 CCII) atteso che il credito complessivo dei creditori aderenti non
raggiunge la maggioranza del credito/debito complessivo.

L'OCC ha inoltre valorizzato l'applicabilità nella specie del c.d. *cram down* di cui all'art. 80
comma 3 secondo periodo CCII il quale prevede che *"il giudice omologa il concordato
minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (...) quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui
all'art. 79, comma 1, e (...) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (...) è
conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata"*.

Ritiene la scrivente di optare per l'interpretazione letterale del disposto di cui all'art. 80
comma 3, secondo periodo e dunque di escludere, nel concordato minore, l'applicabilità

della disciplina di cui all'art. 88 comma 4 (espressamente riservata al concordato preventivo in continuità) che prevede, tra l'altro, la sterilizzazione del voto dell'amministrazione finanziaria quale criterio non esclusivo di valutazione di detto voto, ma unicamente quale criterio alternativo rispetto a quello dell'adesione determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112 comma 2 lett. d).

Non trattandosi, come detto, di criterio di valutazione esclusivo la sterilizzazione del voto negativo dell'amministrazione fiscale non può assurgere a regola interpretativa generale applicabile a tutti i casi in cui si tratti di verificare se il concordato sia da approvare nonostante il voto negativo dell'amministrazione finanziaria.

Tale conclusione appare peraltro coerente con la finalità e la *ratio* del c.d. *cram down* costituite dal superamento di eventuali inerzie ingiustificate del creditore pubblico.

Le esposte considerazioni giustificano dunque di attenersi alla disciplina dell'art. 80 CCII che, al terzo comma, secondo periodo, prevede come detto l'omologa del concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione si determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1 CCII nonché quando il concordato proposto sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Nel caso di specie, le predette condizioni appaiono ambedue soddisfatte atteso che l'amministrazione finanziaria ha espresso voto negativo all'omologa del concordato e la sua adesione, come espressamente evidenziato anche dall'OCC, sarebbe stata determinante per il raggiungimento delle maggioranze.

Residua dunque la verifica di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto quella liquidatoria. Come emerge dagli atti e dalla documentazione allegata, nonché tenuto conto di quanto valorizzato dall'OCC, la maggior convenienza della proposta concordataria è insita nel risparmio delle spese necessitate da eventuale giudizio di divisione rispetto alla cessione dell'immobile sito a Bagno di Romagna in comproprietà fra il ricorrente ed altro soggetto. Inoltre, le vendite competitive nell'alveo del concordato, pur garantendo la competitività e la trasparenza proprie di dette procedure non prevederebbero diminuzione del prezzo per eventuali vendite andate deserte fino al quarto tentativo, iter che non potrebbe essere facilmente rispettato nell'ipotesi liquidatoria.

Il piano concordatario inoltre prevede la cessione diretta alla sorella del ricorrente della quota di proprietà sull'immobile in questione per il prezzo di € 20.000, con evidente risparmio dei costi insiti inerenti alla procedura esecutiva e la procedura endo-divisionale. Viene altresì previsto l'apporto di finanza esterna per € 14.400,00 che evidentemente difetterebbe nell'ipotesi liquidatoria. Vieppiù, seppure in termini embrionali, ha dato atto del pervenimento al debitore di una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile sito a Bagno di Romagna per l'importo di € 100.000,00.

Le esposte considerazioni giustificano il positivo vaglio di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria e dunque l'applicabilità per le ragioni già esposte del disposto di cui all'art. 80 comma tre, secondo periodo CCII.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e 80, comma 3 secondo periodo CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.T.M.

visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da
nato a
88,

CONFERMA la nomina dell'OCC, Avv. Francesco COPPARI;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di

beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 17/09/2025

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani